



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012, proposta da
DELLA CHIESA LORIS nato a Cesena il 17.6.1968 (c.f. DLL LRS 68H17C573Q) residente
a Cesenatico via Boscabella n. 122/3

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data 23.9.2020 da **DELLA CHIESA LORIS** ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente richiesta di accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata nonché la relazione di attestatore del gestore nominato dall'O.C.C. ROMAGNA, avv. Giacomo Ronconi, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Prima di procedere all'apertura della procedura di liquidazione, è necessario verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art 14-ter l. 3/2012, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b).

Tali requisiti risultano sussistenti.

Il Della Chiesa è debitore persona fisica che non risulta soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali diverse, posto che l'attività d'impresa dallo stesso svolta come ditta individuale per la gestione di un bar risulta cessata sin dal 9.11.2015 e pur risultando ancora socio amministratore della



società della moglie Cesar Dias Teresa Cristina & C. S.n.c., e dunque illimitatamente responsabile, tale società risulta inattiva sin dal 2015 e non sono superate le soglie di cui all'art. 1 l.fall. (la società non ha registrato alcun ricavo nell'ultimo triennio, non ha alcun attivo patrimoniale e i debiti sono inferiori alla soglia di € 500.000). Il ricorrente non ha inoltre fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012 e non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis.

Sussiste anche il requisito del sovraindebitamento, inteso come una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina una rilevante difficoltà di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Si osserva, infatti, che il Della Chiesa ha un'esposizione debitoria di € 316.678,29 (del quale € 198.981,63 in solido con la moglie a fronte di garanzie reciprocamente prestate e € 10.577,44 quale socio illimitatamente responsabile della società) a fronte di un patrimonio costituito unicamente dalla proprietà di un immobile, già pignorato ed oggetto della procedura esecutiva RGE 78/2015 in cui l'immobile è stato già aggiudicato al prezzo di € 46.500 (con decreto di trasferimento ancora da emettere) e dal reddito attualmente costituito dalla sola indennità di disoccupazione pari a ca. € 950 mensili, stante l'esiguo valore dei restanti beni (arredi della casa, quota di partecipazione societaria e giacenze della carta prepagata).

Non è dunque dubitabile che il Della Chiesa si trovi in una condizione di sovraindebitamento nel senso previsto dalla l. 3/2012 per accedere ad una delle procedure ivi previste e che il patrimonio dello stesso non sia sufficiente per far fronte alle obbligazioni assunte.

Quanto alla situazione familiare, Della Chiesa Loris è sposato con Cesar Da Costas Teresa Cristina (che ha presentato separata domanda di liquidazione) con la quale convive unitamente ai due figli, ancora studenti (il figlio della Cesar Da Costas, Jonatas Dias, che risulta ancora nello stato di famiglia è in realtà già sposato e vive autonomamente). Il nucleo familiare del debitore vive nell'immobile già aggiudicato all'asta e dovrà quindi essere a breve rilasciato. La moglie attualmente



lavora come badante con un reddito lordo di ca. € 11.000.

Al ricorso è allegata la prescritta relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012, nella persona dell'avv. Giacomo Ronconi, che contiene le indicazioni previste dall'art. 14-ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisate.

a) **cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni:** da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento trova origine da un lato nel mutuo fondiario stipulato nel 2004 per € 60.000 per ristrutturare la propria abitazione, anticipatamente estinto nel 2011 con stipula di nuovo mutuo di € 41.710,46 presso altra banca. In tal anno, per aiutare la moglie nell'avvio dell'attività d'impresa (gestione di un albergo a Cesenatico) ha rilasciato in suo favore una fideiussione e un' ipoteca per complessivi € 90.000 in favore di Banca di Credito Cooperativo di Sala di Cesenatico. Nel 2013 il ricorrente ha poi avviato una propria attività imprenditoriale per la gestione di un bar che, tuttavia, dopo soli due anni, è stata chiusa. Nel medesimo anno 2015 anche l'attività della moglie è cessata, facendo così mancare alla famiglia reddito sufficiente per far fronte alle obbligazioni assunte.

b) **ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte:** l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte è legata al cattivo andamento delle attività d'impresa svolte e alla mancanza di un reddito sufficiente, essendo il Della Chiesa attualmente disoccupato e risultando l'unico immobile in proprietà oggetto di procedura esecutiva sin dal 2015. Peraltro, nel tentativo di non perdere l'immobile pignorato, la madre del ricorrente ha cercato di aiutare il figlio rendendosi aggiudicataria all'asta senza però riuscire a saldare il prezzo ed anzi rendendosi destinataria della condanna ex art. 587 c.p.c. per l'importo di € 21.652,50;

c) **resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni:** nell'ultimo quinquennio, dopo la cessazione delle attività e l'avvio dell'esecuzione immobiliare, il Della Chiesa ha vissuto in una situazione di affanno rivolgendosi solo nel 2017 all'OCC per l'accesso ad una procedura di sovraindebitamento. Tuttavia, il professionista inizialmente nominato, dopo aver accettato l'incarico,



solo a distanza di due anni ha rinunciato all'incarico ritardando così l'accesso alla procedura di liquidazione che avrebbe determinato l'interruzione della procedura esecutiva prima di addivenire all'aggiudicazione;

d) eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori: non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori;

e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata: il gestore dell'OCC, previa effettuazione dei necessari accertamenti, ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati nonché la sostenibilità e fattibilità della proposta.

Nello specifico la domanda di liquidazione presentata da Della Chiesa Loris è fondata su una proposta che è strettamente collegata a quella in pari data depositata dalla moglie Cesar Da Costas Teresa Cristina (buona parte dell'indebitamento è infatti comune, così come le spese familiari e le risorse messe a disposizione dei creditori), e prevede la messa a disposizione dei creditori dell'intero ricavato dalla vendita già avvenuta in sede esecutiva, pari a € 46.500 da acquisire quindi alla presente procedura al netto delle prededuzioni già maturate nella procedura RGE 78/2015 come saranno liquidate dal GE, di quota parte del reddito pari a € 50 mensili per i 4 anni di prevista durata nonché tutti gli ulteriori beni e crediti attualmente esistenti nel suo patrimonio e che perverranno entro i prossimi 4 anni. In considerazione del decreto di condanna ex art. 587 c.p.c. emesso a carico della madre Rossi Gabriella, per l'importo di € 21.652,50 - che nel riparto della procedura esecutiva sarebbe assegnato ai creditori - il Della Chiesa ha previsto l'impegno della madre, risultante da dichiarazione dalla stessa sottoscritta ed allegata alla proposta, a versare l'intero predetto importo mediante 48 rate mensili di importo pari a € 451,09, rendendo così più conveniente la presente procedura rispetto alla prosecuzione dell'esecuzione, anche a fronte dell'incameramento della quota di reddito e di eventuali ulteriori beni che dovessero pervenire.

Con la liquidità come sopra indicata, si prevede il pagamento integrale delle spese in



prededuzione della presente procedura (compenso dell'OCC e del liquidatore nonché del legale) ed il pagamento dei creditori in base alla graduazione e alle somme concretamente disponibili.

Tale proposta liquidatoria formulata da Della Chiesa Loris risulta ammissibile e anche maggiormente conveniente per i creditori rispetto all'alternativa derivante dalla liquidazione individuale attraverso la prosecuzione della procedura esecutiva in corso, posto che nella presente sede sarà possibile apprendere, oltre alla liquidità già presente nella procedura esecutiva a seguito dell'avvenuta aggiudicazione dell'immobile pignorato, anche una quota parte di reddito ed assicurare il rispetto della *par condicio* tra i creditori, previa verifica dei loro crediti, consentendosi altresì, all'esito della procedura, al debitore di aspirare ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione, in conformità allo spirito della legge 3/2012 tesa a garantire una c.d. *second chance* al debitore. Inoltre, l'impegno assunto da Rossi Gabriella di versare ratealmente alla procedura liquidatoria l'importo oggetto della condanna ex art. 587 c.p.c. assicurerà ai creditori l'effettivo incameramento della somma senza necessità di avviare azioni esecutive posto che in sede di riparto esecutivo tale credito sarebbe oggetto di assegnazione senza certezza dell'effettiva riscossione.

Con riferimento al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), la cui determinazione compete al Giudice delegato, deve tenersi conto innanzitutto delle spese necessarie per l'ordinario mantenimento del nucleo familiare composto dal ricorrente, dalla moglie, che ha presentato separata domanda di liquidazione, e dai due figli ancora studenti, nonché delle entrate familiari derivanti dai redditi da lavoro della moglie quale badante e dall'indennità di disoccupazione percepito dal ricorrente. Allo stato, tale indennità va interamente lasciata nella disponibilità del ricorrente, con esclusione dell'importo di € 50 mensili da versare sul conto che verrà aperto per la procedura, salva rideterminazione di tale quota ove modificassero le condizioni reddituali e patrimoniali del debitore.

Va dunque ritenuta la sussistenza dei presupposti per procedere all'apertura della procedura liquidatoria mentre i requisiti e i presupposti per accedere al beneficio dell'esdebitazione potranno essere valutati solo a seguito di separata istanza alla chiusura della procedura e alla riscontrata



presenza delle condizioni previste dall'art. 14-tercedies l. 3/2012.

Non emergendo la presenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni e stante l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte del gestore dell'O.C.C., sussistono le condizioni per procedere all'apertura della procedura liquidatoria e alla nomina del Liquidatore, in persona del gestore già nominato dall'O.C.C. che ha dato la propria disponibilità.

P.Q.M.

dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni di **DELLA CHIESA LORIS** nato a Cesena il 17.6.1968 (c.f. DLL LRS 68H17C573Q) residente a Cesenatico via Boscabella n. 122/3

nomina

quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona del gestore già individuato avv. GIACOMO RONCONI, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

DISPONE

che dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, ivi compresa la procedura esecutiva RGEs. n. 78/2015 pendente presso il Tribunale di Forlì, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

che l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forlì-Cesena e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.;

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;



ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni e crediti facenti parte del patrimonio di liquidazione;

AVVERTE

che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/2012;

che dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.

che la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14 *undecies* l. 3/2012;

che saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-*undecies* l. 3/2012;

che tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 14-*ter* comma 6 lett. b), che il debitore potrà trattenere per le necessità familiari l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, al netto dell'importo di € 50 mensili che dovrà essere messa a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata prevista della procedura (4 anni), salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

PRESCRIVE



al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme che il debitore verserà mensilmente e le ulteriori somme provenienti dalla liquidazione dei beni ed incasso dei crediti come previsti nella proposta

DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, **provveda con sollecitudine** a:

- formare l'inventario dei beni;
- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-sexies lett. a), b) e c);
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14 octies;
- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14 novies e ad esercitare le azioni di cui all'art. 14-decies;
- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 sexies e ss. mediante il deposito di **relazioni semestrali**;
- comunicare prontamente al GE dell'esecuzione pendente l'emissione del presente provvedimento per consentirne la dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell'art. 14-novies comma 2 l. 3/2012.

Si comunichi al ricorrente, all'O.C.C. e al nominato liquidatore.

Manda la Cancelleria per la pubblicazione del decreto sul sito internet del Tribunale

Così deciso a Forlì il 17 ottobre 2020

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

